

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SUZZARA (Mantova) (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende giusta Delib. Giunta Comunale n. 222 del 2009 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 21/05/2009, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI; è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Suzzara propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 124/65/09, depositata il 16 luglio 2009, con la quale essa rigettava l'appello del medesimo contro quella della commissione tributaria provinciale, sicchè l'opposizione della società Caseificio Tazzina Nuova Società Agricola Cooperativa, successivamente incorporata dalla Latteria Sociale Gonfo Società Agricola Cooperativa, avverso i tre atti di diniego relativi al rimborso dell'ICI per gli anni 2002-04 veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che i fabbricati di proprietà della cooperativa dovevano considerarsi di carattere rurale a seguito delle varie novelle legislative nel frattempo intervenute, per le quali si trattava di interpretazione autentica, applicabile anche ad anni precedenti, purchè si trattasse di procedimenti in corso, come nella specie, con la conseguenza che l'imposta in argomento doveva essere rimborsata. La contribuente non ha svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'ente impositore non poteva non basarsi sulla rendita catastale, per la quale si trattava di fabbricati iscritti in categoria D/1 e D/8, e quindi con classificazione di immobili urbani, posto che semmai la cooperativa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la relativa classificazione.

Il motivo è fondato, atteso che, com'è noto, in tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n.

207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Ne consegue che qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale - nella specie D/1 e D/8 - è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (Cfr. Cass. Ordinanza n. 20001 del 30/09/2011, n. 22124 del 2010, Sezioni Unite: n. 18565 del 2009).

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso i tre atti di diniego di rimborso.

4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, mentre invece le successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensa le spese del doppio grado, e condanna l'intimata al rimborso di quelle del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 100,00 per esborsi, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre alle altre generali ed agli accessori di legge.